

# Tribunale della Romana Rota

## IN VERONA CAUSA PENALE

(Sigg.ri CASTAGNA e RUGGIERO - Ecc.mo ORDINARIO DI VERONA)

Rep. n. 18/07

---

### Decreto

26 aprile 2007

I signori Matteo Castagna e Maurizio-G. Ruggiero, responsabili di un sodalizio veronese, il *Comitato perché la chiesa di San Pietro Martire resti cattolica e contro il relativismo religioso*, appoggiandosi sul dettato dei cann. 211 e 221 § 1, con scritto datato 14 gennaio 2007 presentato al Tribunale della Romana Rota, denunciano il Vescovo diocesano di Verona [Mons. Flavio Roberto Carraro] di gravi violazioni delle norme canoniche e chiedono [a questo Tribunale] “*che lo scandalo e la trasgressione delle leggi sia subito e immediatamente punita in forza della vostra autorità*”.

Nello specifico poi i denunzianti accusano l'Eccellentissimo Ordinario di Verona di aver disposto la concessione ad un'assemblea di Luterani (alla quale, nella città di Verona, appartengono non più di quaranta seguaci) di un edificio, poi chiesa dedicata a San Pietro Martire, un tempo casa natale dello stesso Santo, co-Patrono di Verona. Ciò con sommo scandalo dei fedeli cristiani e con pericolo di perdizione delle anime.

Richiamandosi al dettato dei canoni 1364 § 1 e 1365 del Codice di Diritto Canonico, i denunzianti pongono in stato d'accusa l'Eccellentissimo Ordinario di Verona, appunto ritenendolo colpevole delle gravi violazioni di cui ai canoni 1211, 1220 § 1, 1239 § 1 e, parimenti, chiedono che egli sia castigato con giusta pena a norma del can. 1376. Le violazioni menzionate, a giudizio dei denunzianti, non possono giustificarsi nemmeno in ragione della *communicatio in sacris*, che la legge canonica restringe a tre sacramenti soltanto, sul presupposto di una loro valida esistenza (cfr. can. 844, §§ 2-4).

Tuttavia sia il giudizio sull'impugnazione della decisione presa dall'Eccellentissimo Ordinario di Verona di concedere l'uso della chiesa anche a battezzati non cattolici, sia il giudizio sulla denuncia di violazioni delle norme canoniche e che esigono l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, senza dubbio eccedono la competenza del Tribunale della Romana Rota, così come disegnata dai canoni 1405 § 3, 1444 § 1-2 e dagli articoli 128 e 129 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Chi si ritenga onerato da una deliberazione del genere, può ricorrere per un qualsivoglia giusto motivo al Superiore gerarchico di colui che ha emesso quella decisione (can. 1737 § 1). Inoltre le cause penali che riguardano i Vescovi sono riservate al Romano Pontefice in persona (canone 1405 § 2, n. 3) e perciò l'incompetenza di altri giudici è, in questa materia, assoluta (canone 1406 § 2).

Tenute presenti tali circostanze e dopo matura ponderazione,

**il sottoscritto Tribunale dei Dieci della Romana Rota,**

visto l'articolo 51 delle *Norme del Tribunale della Romana Rota*,

ascoltati i due Uditori più anziani, cui si è associato il Promotore di Giustizia [cioè l'accusa],

**ha decretato**

**CHE LA PREDETTA DENUNZIA DEBBA NEL CASO DI SPECIE  
ESSERE RESPINTA E SIA RESPINTA, A CAUSA  
DELL'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA ROMANA ROTA.**

Che il presente decreto sia notificato, ad opera della Curia di Verona, ai predetti signori Matteo Castagna e Maurizio-G. Ruggiero e all'Eccellentissimo Ordinario di Verona, a ogni effetto di legge.

(Firmato) + Antonio Stankiewicz, Decano

Dalla Cancelleria Apostolica del Tribunale della Romana Rota, il giorno 27 aprile 2007.

Tribunale Apostolico della Romana Rota

Tribunale della Romana Rota.  
Coincide con l'originale. Il giorno 27  
aprile 2007. Lo scrivano